

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot.

1062

, 29.06.2020

ORDINANZA N. 05/2020

OGGETTO: Divieto temporaneo di spargimento letame e liquami stallatici.

IL VICESINDACO

Premesso che l'uso indiscriminato dei fertilizzanti organici, tenuto anche conto dei periodi di utilizzo indicati nel Codice di buona pratica agricola "D.M. 19.04.1999", può dare avvio ad infestazioni di mosche ed altri insetti fastidiosi e nocivi per la salute pubblica;

Valutata la necessità di regolamentare temporaneamente le modalità di spargimento dei predetti fertilizzanti organici provenienti dalle locali aziende zootecniche al fine di evitare l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie e di emissioni moleste, in vista del periodo estivo e della conseguente presenza di numerosi turisti;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed in particolare l'art. 112, che stabilisce le norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26.01.1987, n. 1-41 e quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 12.07.1987, n. 5460 con particolare riferimento agli artt. 25-26-26bis-29;

Vista la legge 29 marzo 1928 n. 858 "Lotta contro le mosche ed insetti in genere";

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ed in particolare l'art. 217;

Visto il decreto Ministeriale 19.04.1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola";

Vista la legge n. 689 del 24.11.1981 in materia di depenalizzazione e ss. mm. e ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 12.07.1987, n. 5460 "piano provinciale di risanamento delle acque – norma d'attuazione" in tema di spargimento di liquame e letame;

Fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1545, di data 24 agosto 2018;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della L. 241/90 e ss.mm. e ii. (Nuovo norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 di data 29/11/2007 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 4 del 03.06.2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

ORDINA

DAL GIORNO 01 LUGLIO 2020 AL GIORNO 15 SETTEMBRE 2020

IL DIVIETO ASSOLUTO DI SPARGIMENTO DI LETAME E LIQUAME NEI FONDI AGRICOLI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00) fatta salva l'adozione dei provvedimenti penali;

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo Comunale;
- Agente di polizia locale alta Val di Non competente per il territorio;
- Stazione dei Carabinieri di Fondo avente competenza per il territorio interessato;
- Associazione allevatori;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Caseifici di Romeno e Cavareno;
- Az. Agricole presenti sul territorio del Comune di Cavareno;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

Cavareno, 29.06.2020

 **IL VICESINDACO**
Luca Zini